SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 14 gennaio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore. (Ordinanza n. 3729). . . . . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Barsan Iulian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 2

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Calin Alberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 2

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanciu Mirela Nicoleta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . . . Pag. 3

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Cretu Alin Adrei, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 4

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bulea Violeta Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 4

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Ignat Moşuţ Radu Augustin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . . . Pag. 5

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Dobridoreanu Stefan Mugur, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . . . Pag. 6

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Niculina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 6

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Corina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 7

DECRETO 23 dicembre 2008.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità per gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari. (Decreto n. 44767) . . . Pag. 8

DECRETO 23 dicembre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il personale imbarcato dipendente e per i soci lavoratori imbarcati delle imprese di pesca in crisi. (Decreto n. 44768) . . . . Pag. 9

DECRETO 24 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Geta Alina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 10

ORDINANZA 10 dicembre 2008.

Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. . . . . Pag. 11

ORDINANZA 23 dicembre 2008.

Proroga dei termini per l'acquisto, l'utilizzo o la dispensazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di dispositivi medici ancorché privi del numero identificativo e non pubblicati nel repertorio dei dispositivi medici Pag. 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Malhotra Aman, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione e sanificazione . . . . Pag. 13

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Avato Luciano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici . . . . . . Pag. 13

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Antonio Orlando Di Loreto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore . . . . Pag. 14

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 20 ottobre 2008.

Determinazione del valore della componente del reddito percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2008. . . . . Pag. 15

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce:

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 15

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 16
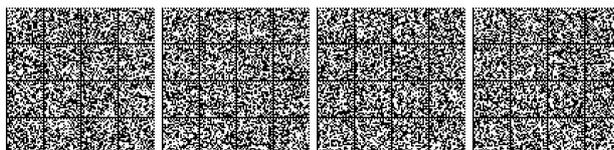
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore. (Ordinanza n. 3729).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 1° luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 4 giugno 2008 con cui il Commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3659 del 5 marzo 2008, ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota del 13 giugno 2008 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base degli elementi di carattere conoscitivo forniti dal Commissario delegato, ha comunicato ai soggetti interessati che tutti gli ulteriori adempimenti funzionali al definitivo ritorno alla normalità siano posti in essere in un assetto ordinario delle competenze in materia, tenuto conto che la maggior parte degli interventi programmati per il superamento del contesto critico in rassegna sono stati ultimati;

Vista la nota del 21 ottobre 2008 con cui l'assessore al comune di Roma, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto di criticità in questione;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato e finalizzate ad un rientro nell'ordinarietà;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 12 novembre 2008;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario, l'ing. Giorgio Chimenti è confermato, fino al 30 giugno 2009, Commissario delegato per provvedere, in regime ordinario, al definitivo superamento dello stato di criticità in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che interessa il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore.

2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale già operante presso la struttura commissariale di cui all'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005.

3. Il Commissario delegato, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovrà essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari e comunque non superiore a quello percepito ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.

4. Ove si renda necessario proseguire le iniziative di cui al comma 3, oltre il termine di cui al comma 1, il comune di Roma, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze ulteriori di assistenza economica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005.

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

09A00352

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Barsan Iulian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Barsan Iulian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni»di Bucarest nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2002 dal sig. Barsan Iulian, nato a Roman (Romania) il giorno 20 luglio 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Barsan Iulian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00138

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Calin Alberta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Calin Alberta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere.

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Calin Alberta, nata a Bucarest (Romania) il giorno 16 gennaio 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Calin Alberta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00140

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanciu Mirela Nicoleta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stanciu Mirela Nicoleta cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Assistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2007 dalla sig.ra Stanciu Mirala Nicoleta, nata a Braila (Romania) il giorno 13 marzo 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Stanciu Mirela Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00142

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Cretu Alin Adrei, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Cretu Alin Adrei, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2007 dal sig. Cretu Alin Andrei, nato a Botosani (Romania) il giorno 24 novembre 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Cretu Alin Andrei è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00144

DECRETO 11 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bulea Violeta Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bulea Violeta Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico «Victor Babes» di Cluj-Napoca nell'anno 2005 dalla sig.ra Bulea Violeta Maria, nata a Uriu (Romania) il giorno 12 agosto 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bulea Violeta Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00145

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Ignat Moşuţ Radu Augustin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione:

Vista l'istanza,corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Ignat Moşuţ Radu Augustin, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Zalàu nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Zalàu nell'anno 1999 dal sig. Ignat Moşuţ Radu Augustin, nato a Cluj Napoca (Romania) il giorno 22 maggio 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ignat Moşuţ Radu Augustin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00136

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Dobridoreanu Stefan Mugur, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Dobridoreanu Stefan Mugur, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Charles Laugier» di Cracovia nell'anno 2007, al fine dell'esercizio in Italia, dell'attività, professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere:

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale sanitaria «Charles Laugier»di Craiova nell'anno 2007 dal sig. Dobridoreanu Stefan Mugur, nato a Bailesti (Romania) il 1° dicembre 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Dobridoreanu Stefan Mugur è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00139

DECRETO 16 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Niculina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Matei Niculina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per i quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle

disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Ceneralist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2003 dalla sig.ra Matei Niculina, nata a Bacau (Romania) il 14 marzo 1955, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Matei Niculina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00141

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Corina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rusu Corina cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» Sanitaria di Bacau nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2007 dalla sig.ra Rusu Corina, nata a Onesti (Romania) il giorno 17 luglio 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante. per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Rusu Corina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per, lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00143

DECRETO 23 dicembre 2008.

Concessione della proroga del trattamento di mobilità per gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari. (Decreto n. 44767).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'accordo, intervenuto in data 9 giugno 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro pro-tempore, con il quale è stata concordata la proroga del trattamento di mobilità in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Vista la circolare dell'INPS n. 57 del 13 marzo 2007;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. l48, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, così come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 57 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 42549, del 21 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 per 56 lavoratori;

dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008 per 1 lavoratore.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 827.097,75.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 11 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 42549, del 21 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 171.543,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 3 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 42549, del 21 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 53.641,19.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per i seguenti periodi:

dal 9 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore;

dal 3 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore;

dal 23 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore.
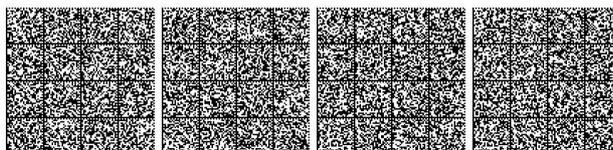
Art. 4.

Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 7 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, così suddivisi:

dal 24 febbraio 2008 al 31 marzo 2008 per 1 lavoratore;

dall'8 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore;

dal 16 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore;

dal 9 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore;

dal 9 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore;

dal 25 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore;

dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 48.915,39).

Art. 5.

L'onere complessivo pari ad euro 1.101.197,57, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A00146

DECRETO 23 dicembre 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il personale imbarcato dipendente e per i soci lavoratori imbarcati delle imprese di pesca in crisi. (Decreto n. 44768).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore»;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto-legge che prevede l'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga al comparto della pesca, con uno stanziamento di 10 milioni di euro;

Considerato che il citato decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 2 agosto 2008, n. 129 di «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e proroga di termini» che, in sede di conversione, ha introdotto l'art. 4-*ter*, recante «Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca»;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in data 25 settembre 2008, che ha disposto l'utilizzo della somma complessiva di 10 milioni di euro al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dall'art. 4-*ter*, della legge 2 agosto 2008, n.129 di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 4-*ter*, della legge 2 agosto 2008, n.129 di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, è autorizzato l'utilizzo della somma di 10 milioni di euro ai fini della concessione del trattamen-

to straordinario di integrazione salariale, in favore del personale imbarcato dipendente e soci lavoratori imbarcati di cui alla legge n. 142/2001, delle imprese di pesca interessate da processi di crisi che applichino il ccnl di riferimento del settore stipulato in data 8 marzo 2005 tra Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca-Uil, sia per la parte normativa che per quella retributiva.
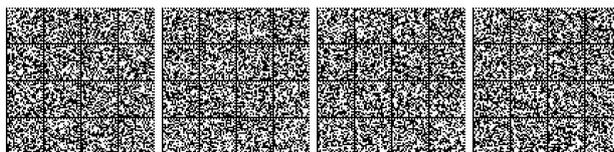
Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto per i periodi di sospensione dal lavoro e comunque per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.

Art. 3.

È esclusa l'applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione dal lavoro in applicazione delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato art. 4-*ter*, della legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.

Art. 4.

L'onere complessivo pari ad euro 10.000.000,00 graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrato dall'art. 4-*ter*, della legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.

Art. 5.

L'INPS provvederà ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, sulla base dell'accordo in sede ministeriale e sulla base degli accordi locali di attuazione, sottoscritti dalle istituzioni territoriali competenti e dalle parti sociali a livello di una o più marinerie.

L'INPS provvederà altresì ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A00147

DECRETO 24 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Anton Geta Alina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anton Geta Alina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Vodă» di Iaşi nell'anno 2002, al fine dell'esercizio in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Vodă» di Iaşi nell'anno 2002 dalla sig. ra Anton Geta Alina, nata a Iaşi (Romania) il 18 febbraio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
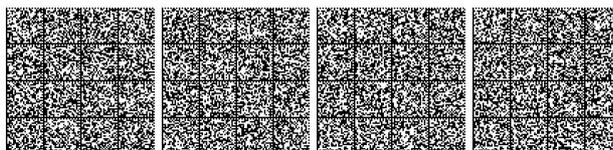
Art. 2.

La sig.ra Anton Geta Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A00137

ORDINANZA 10 dicembre 2008.

Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;

Vista l'Intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2007, n. 36;

Considerato che alcune regioni e province autonome non hanno provveduto all'emanazione dei provvedimenti attuativi della suddetta Intesa del 25 gennaio 2007;

Considerata la segnalazione di alcuni casi di sindrome emolitico uremica che potrebbero essere riconducibili al consumo di latte crudo;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini» registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;

Ritenuto pertanto necessario introdurre disposizioni urgenti in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano;

Ordina:

Art. 1.

1. Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: «prodotto da consumarsi dopo bollitura». Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.

2. La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non può superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore.

3. Nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l'indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.

4. È vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo.

5. Il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.

Art. 2.

1. In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore è tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.

Art. 3.

1. È vietata la somministrazione di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche.

Art. 4.

1. È fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all'Intesa tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi.

Art. 5.

1. La presente ordinanza ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 194

09A00353

ORDINANZA 23 dicembre 2008.

Proroga dei termini per l'acquisto, l'utilizzo o la dispensazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di dispositivi medici ancorché privi del numero identificativo e non pubblicati nel repertorio dei dispositivi medici.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto l'art. 57, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione e l'aggiornamento del repertorio dei dispositivi medici;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 2005, n. 266 che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione ed alla gestione del repertorio generale dei dispositivi medici;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 20 febbraio 2007 recante «Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché per l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 2007, n. 63;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 del predetto decreto ministeriale in data 20 febbraio 2007, che prevede che a partire dal 1° gennaio 2009 non possono essere acquistati, utilizzati o dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, se privi del numero identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici e se non pubblicati nel medesimo repertorio, anche i dispositivi medici per la prima volta commercializzati in Italia in data precedente a quella di entrata in vigore del citato decreto del 20 febbraio 2007;

Considerate le problematiche di natura tecnico-operativa, anche connesse all'esercizio dei sistemi informatici di supporto al repertorio dei dispositivi medici, emerse in sede di attuazione della disciplina prevista dal più volte citato decreto ministeriale in data 20 febbraio 2007;

Considerato il possibile pregiudizio grave alla salute dei pazienti causato dall'impossibilità per le strutture del Servizio sanitario nazionale, di acquistare, utilizzare e dispensare dal prossimo 1° gennaio, per le ragioni sopra descritte, dispositivi medici, talora insostituibili, non ancora inclusi nel repertorio;

Considerata altresì la necessità di evitare una insufficiente concorrenzialità del mercato dei dispositivi medici determinata dalla attuale presenza, nel repertorio, di un numero di dispositivi sensibilmente inferiore a quello dei prodotti effettivamente disponibili sul mercato;

Considerato, infine, che risulta opportuno concedere un ulteriore periodo di tempo per consentire alle strutture del Servizio sanitario nazionale una più approfondita conoscenza del sistema informatico di supporto al repertorio dei dispositivi medici;

Valutata, quindi, l'opportunità di rinviare il termine previsto dal citato art. 5, comma 2 del predetto decreto ministeriale in data 20 febbraio 2007 di un periodo di tempo sufficiente a soddisfare le esigenze sopra manifestate;

Acquisito, in proposito, il parere della Commissione unica sui dispositivi medici nella seduta del 10 dicembre 2008;

Visto il decreto del 15 luglio 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. Fino al 30 aprile 2009 i dispositivi medici di cui all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 2007 possono essere acquistati, utilizzati o dispensati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ancorché privi del numero identificativo di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale e non pubblicati nel repertorio dei dispositivi medici.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato:
FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 244

09A00366

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Malhotra Aman, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Malhotra Aman, cittadino indiano, in possesso del diploma di scuola media superiore di «Senior Secondary Certificate Examination (12th Class)» rilasciato da «Kendriya Vidyalaya Gole Market» a New Delhi (India), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di disinfestazione e sanificazione di cui all'art. l, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1977, n. 274, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme della Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

1. Al sig. Malhotra Aman, cittadino indiano, nato a New Delhi (India) il 17 febbraio 1972 è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00199

DECRETO 9 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Avato Luciano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
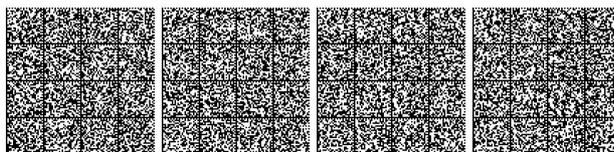
Vista la domanda del sig. Avato Luciano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato di capacità di elettricista montatore, conseguito presso il Dipartimento cantonale del settore dell'istruzione professionale di Berna (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 unitamente all'esperienza professionale maturata in Svizzera e in Italia in imprese abilitate per la lettera richiesta.

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dell'interessato, per il suo contenuto formativo, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Avato Luciano, nato a Francoforte sul Meno (Germania) il 10 gennaio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Svizzera e in Italia in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00201

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Antonio Orlando Di Loreto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Antonio Orlando Di Loreto, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento diretto dell'esperienza professionale maturata nel settore dell'acconciatura per 19 anni in Buenos Aires (Argentina) e per 1 anno e 3 mesi in Italia, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, attività non regolamentata in Argentina;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 4 dicembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Antonio Orlando Di Loreto, nato a Buenos Aires (Argentina) in data 3 novembre 1963, cittadino italiano, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia
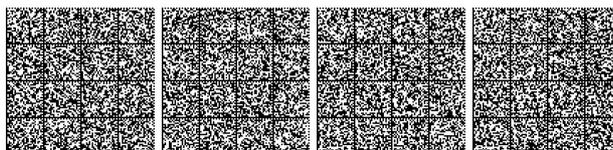
dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

09A00200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 ottobre 2008.

Determinazione del valore della componente del reddito percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 4, lettera *c*-bis;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006, predisposto con riferimento al Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo all'anno 2003;

Considerato che il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2004 e 2005 indica un valore del ricavo medio per passeggero-chilometro, riferito al trasporto ferroviario, invariato rispetto a quello preso a base per il citato decreto in data 8 marzo 2006 e, pertanto, non è stato emanato il relativo provvedimento di individuazione del valore per la determinazione della componente del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione;

Visto il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2006 e 2007, che individua il valore dell'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,049;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del suddetto decreto in data 8 marzo 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente, percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,049 come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito agli anni 2006 e 2007, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Roma, 20 ottobre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 218

09A00198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2008.

Ai sensi della tabella I parte I lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2 del decreto del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2008, è risultato pari al 4,75%.

09A00371

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1. le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione dirigenziale n. 231 del 23 febbraio 2001, per cessazione dell'attività connessa all'uso dei
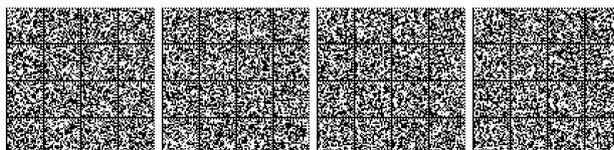
marchi stessi ed hanno provveduto alla riconsegna dei relativi punzoni in dotazione e, in caso di smarrimento o furto, alla presentazione della relativa denuncia.

N. marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti o rubati
1 LE	«Gold Sud» s.d.f.	Novoli (Lecce)	—	7
3 LE	Palombella Maria	Lecce	2	2
4 LE	A.B. Di Bianco Anna Rosa	Lecce	2	—
6 LE	Castaldo Di Castaldo Ignazio	Casarano (Lecce)	2	—
7 LE	Arte Orafa Di Tricarico Giorgio	Gallipoli (Lecce)	2	—
8 LE	Puglielli Arnaldo	Lecce	2	—
18 LE	Laboratorio d'arte «La Galleria» di De Robertis Egle	Lecce	1	—
19 LE	Preite Rocco	Taurisano (Lecce)	1	—

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio I.A.A. di Lecce;

2. l'impresa Vibrante Salvatore, con sede in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 111/A, già assegnataria del marchio 9 LE è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione dirigenziale n. 231 del 23 febbraio 2001, per cessazione dell'attività connessa all'uso del marchio stesso.

La ditta ha rinunciato, nel contempo, alla coniazione dei relativi punzoni;

3. l'impresa L'Orafo di Mariano Marcello con sede in Gallipoli (Lecce), corso Roma n. 13/I, già assegnataria del marchio 2 LE , è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione dirigenziale n. 231 del 23 febbraio 2001, per decadenza dalla concessione del marchio stesso per mancato rinnovo della medesima concessione nei termini di legge.

La ditta non ha restituito i nove punzoni in dotazione.

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio I.A.A. di Lecce;

4. l'impresa Idee Preziose di Defrancesco Arcangelo con sede in Ugento (Lecce), via Messapica n. 11, già assegnataria del marchio 32 LE, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione dirigenziale n. 231 del 23 febbraio 2001, per decadenza dalla concessione del marchio stesso per mancato rinnovo della medesima concessione nei termini di legge.

La ditta ha presentato denuncia di smarrimento dei due punzoni in dotazione.

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio I.A.A. di Lecce;

5. l'impresa L'Arte dell'Oro di Conte Cosima con sede in Carmiano (Lecce), via G. Carducci n. 53, già assegnataria del marchio 41 LE, dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251— con determinazione dirigenziale n. 231 del 23 febbraio 2001.

La ditta ha restituito l'unico punzone in dotazione;

6. l'impresa Riflessi d'Oro di Puglielli Roberto con sede in Lecce, via G. Giusti n. 5, con determinazione dirigenziale n. 232 del 23 febbraio 2001, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con ritiro del relativo marchio 44 LE per mancato rinnovo ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del richiamato decreto legislativo n. 251/1999.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 323 del 19 marzo 2001 la stessa ditta è stata iscritta nel predetto registro e con decreto ministeriale del 10 aprile 2001 è stata disposta la riattribuzione dello stesso numero di marchio 44 LE.

09A00148

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 provvedendo, conseguentemente, al ritiro del relativo marchio con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione dirigenziale n. 144 del 7 febbraio 2003.

N. marchio —	Denominazione impresa —	Sede —
29 LE	Martina Adriana	Cutrofiano (Lecce), via Filomarini n. 10

La ditta ha restituito il punzone in dotazione alla Camera di commercio che si occuperà della deformazione;

determinazione dirigenziale n. 146 del 10 febbraio 2003.

N. marchio —	Denominazione impresa —	Sede —
10 LE	A.R. Gioielli di Simone Alessandro	Lecce, via Falco n. 22

La ditta ha restituito i due punzoni in dotazione alla Camera di commercio che si occuperà della deformazione;
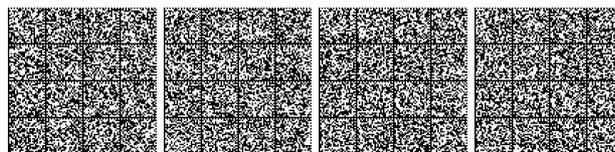
determinazione dirigenziale n. 147 del 10 febbraio 2003.

N. marchio	Denominazione impresa	Sede
34 LE	Parisi Giuliano	Parabita (Lecce), via Impero n. 92

La ditta ha restituito i due punzoni in dotazione alla Camera di commercio che si occuperà della deformazione;

determinazione dirigenziale n. 1033 del 23 dicembre 2003.

N. marchio	Denominazione impresa	Sede
42 LE	D.G. Oro di Del Fiore Antonio & C. s.n.c.	Lecce, via C. Battisti n. 46

La ditta ha restituito i due punzoni in dotazione alla Camera di commercio che si occuperà della deformazione.

09A00149

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-010) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
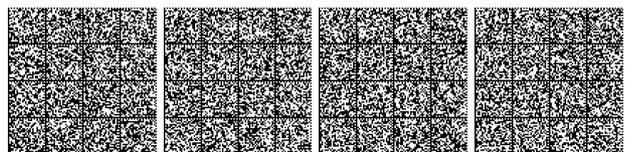
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
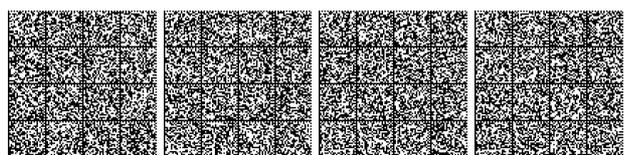
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.